Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Preside Lucia Palazzo – Secondo"
Via Francavilla
72013 Ceglie Messapica (BR)
Tel. 0831 382518
Codice Fiscale 90060490746 - e-mail bric85000v@istruzione.it - PEC bric85000v@pec.istruzione.it

Circ. n. 24
del 18/09/2026

Al Personale Docente

Al Personale ATA

OGGETTO: Autorizzazione del Dirigente Scolastico per l'esercizio della libera professione e per l'esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali– A.S. 2026/2027

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, con specifico riferimento al regime delle incompatibilità (art. 508 D.lgs. n. 297/1994; art. 53 D.lgs. n. 165/2001, Legge 190/2012, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il Personale della scuola è richiesta una specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

2. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

3. partecipazione a convegni e seminari;

4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;

7. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione

Si ricorda, inoltre, che, in riferimento alle lezioni private, la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 297/94 (incompatibilità), che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. al Personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;

2. il Personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza;

3. ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente scolastico può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di istituto.

Si richiama, inoltre, l'attenzione del Personale docente ed ATA in riferimento alla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l'oggetto. Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

L'art. 53, comma 7 del D.lgs. 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati), che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi.

Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Al fine di evitare le sanzioni previste dal richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione, che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

Precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che, comunque, l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Si rammenta, infine, che, al Personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tuttavia, tale personale è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996.

I Docenti interessati compileranno debitamente i moduli allegati, che dovranno essere indirizzati all'attenzione della scrivente e inviati all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.

Allegato 1 – Autorizzazione a svolgere la libera professione Mod. A

Allegato 2 – Autorizzazione a svolgere altre attività Mod. B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federica Celeste GENNARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93